



**CITTÀ di SAVONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 101 DEL 30 OTTOBRE 1995**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE**

- **CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 30 MARZO 2001**
- **CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 21 GENNAIO 2002**
- **CON DELIBERAZIONE N. 43 DELL'8 APRILE 2002**
- **CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 6 MARZO 2003**
- **CON DELIBERAZIONE N. 17 DEL 29 MARZO 2005**
- **CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 6 MARZO 2006**
- **CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27 MARZO 2007**
- **CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 14 MARZO 2013**
- **CON DELIBERAZIONE N. 45 DEL 20 DICEMBRE 2018**

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto del Regolamento - Ambito di applicazione	pag.	4
Art. 2	Classe del Comune	pag.	4
Art. 3	Tariffe	pag.	4
Art. 4	Stagione turistica - Maggiorazione delle tariffe	pag.	5
Art. 5	Categoria speciale - Maggiorazione delle tariffe	pag.	5

### **TITOLO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

#### **CAPO I - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 6	Criteri generali	pag.	6
Art. 6 bis	Norma transitoria	pag.	8
Art. 6 ter	Formazione ed approvazione del Piano	pag.	8

#### **CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 7	Obbligo dell'autorizzazione e definizioni	pag.	9
Art. 8	Domanda di rilascio dell'autorizzazione	pag.	9
Art. 9	Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione	pag.	10
Art. 10	Contenuto ed effetti dell'atto di autorizzazione	pag.	11
Art. 11	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag.	12
Art. 12	Variazione del messaggio	pag.	12
Art. 13	Decadenza ed estinzione dell'atto di autorizzazione	pag.	13
Art. 13 bis	Modifica, sospensione, revoca dell'atto di autorizzazione	pag.	13
Art. 13 ter	Rinuncia dell'autorizzazione	pag.	13
Art. 13 quater	Subingresso nell'atto di autorizzazione	pag.	14
Art. 13 quinquies	Rinnovo dell'atto di autorizzazione	pag.	14
Art. 13 sexies	Cauzione	pag.	14
Art. 13 septies	Rinvio	pag.	14

### **TITOLO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

Art. 14	Presupposto dell'imposta e soggetto passivo	pag.	16
Art. 15	Applicazione e pagamento dell'imposta	pag.	16
Art. 16	Tariffe	pag.	17
Art. 17	Riduzione ed esenzione dell'imposta	pag.	17

### **TITOLO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 18	Finalità	pag.	18
Art. 19	Modalità per le pubbliche affissioni	pag.	18
Art. 19 bis	Affissioni in spazi riservati	pag.	18

#### **CAPO II - TARIFFE**

Art. 20	Applicazione e misura	pag.	19
---------	-----------------------	------	----

Art. 21	Riduzioni ed esenzioni dal diritto	pag. 19
---------	------------------------------------	---------

**TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 21 bis	Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali	pag. 20
Art. 21 ter	Installazione abusiva di mezzi pubblicitari	pag. 20
Art. 21 quater	Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento	pag. 21
Art. 21 quinquies	Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari	pag. 21
Art. 21 sexies	Ripristino dello stato dei luoghi	pag. 21

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22	Norma di rinvio	pag. 22
Art. 23	Abrogazione di norme	pag. 22
Art. 24	Entrata in vigore	pag. 22

**TABELLA "A"**

**ELENCO DELLE LOCALITA' INCLUSE NELLA CATEGORIA SPECIALE**

(Articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Articolo 5 del Regolamento comunale)

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento - Ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Savona sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto in favore del Comune stesso.
2. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le modalità di effettuazione della stessa, il servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione del relativo diritto.
3. L'organo comunale competente determina le forme di gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, affidandone, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza a favore dei cittadini fruitori del servizio.
5. L'affidamento di cui al precedente comma 3 non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

### **Articolo 2**

#### **Classe del Comune**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto disciplinati dal presente regolamento, il Comune di Savona appartiene, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 507/1993, alla classe terza.

### **Articolo 3**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Comune con le modalità e nei termini previsti dalle norme in materia.
2. Qualora non vengano modificate entro il termine suddetto, si applicano le tariffe e i diritti vigenti nell'anno precedente.

### **Articolo 4**

#### **Stagione turistica - Maggiorazione delle tariffe**

1. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno le tariffe dell'imposta sulla pubblicità nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, delle tariffe per le pubbliche affissioni, sono maggiorate nella misura del 50 per cento, in

riferimento al disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 5**

### **Categoria speciale - Maggiorazione delle tariffe**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza:
  - categoria normale;
  - categoria speciale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nella tabella allegata sub "A" al presente regolamento. Tutte le altre località del territorio comunale non comprese nella predetta tabella appartengono alla categoria normale.
3. Le tariffe per la categoria speciale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono maggiorate del 150 per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

### **CAPO I PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Articolo 6 Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate in conformità al Piano generale degli impianti, da realizzarsi ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo i criteri di cui ai commi successivi.
2. Il Piano deve individuare, con riferimento alle diverse zone del territorio comunale, i limiti dimensionali, le principali caratteristiche e le modalità di installazione dei seguenti mezzi di pubblicità esterna, nonché indicare le località in cui è consentita la loro installazione:
  - a) strutture destinate ad affissione (per esempio: plance a muro e cartelli su pali, 6 x 3 metri, detti "poster", cartelli su palo 1 x 1,40 metri, detti "standardi", ecc.);
  - b) cartelli a messaggio pubblicitario diretto ovvero incorporato e fisso;
  - c) pubblicità a messaggio variabile (ad esempio: rotors, schermi, ecc.) realizzata con qualsiasi tecnologia;
  - d) forme di pubblicità di durata e struttura temporanee in genere;
  - e) impianti pubblicitari di servizio, cioè applicati o connessi ad elementi di arredo urbano e stradale;
  - f) segnaletica pubblicitaria e preinsegne;
  - g) altri mezzi pubblicitari (ad esempio: impianti su tetti o applicati alle facciate).
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, da intendersi ricompresi nella lettera a) del precedente comma 2) non può superare la soglia massima di 2.800 mq, fatte salve, sino alla scadenza, le concessioni in essere, se compatibili con le prescrizioni del Piano generale degli impianti. Ogni soggetto privato non può essere autorizzato per più di 10 poster 6 x 3 e 15 standardi 2.00 x 1.40, (pari a totali mq. 222) fatte salve, sino alle scadenze, le concessioni in essere, se compatibili con le prescrizioni del Piano generale degli impianti.
4. Il Piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) analisi, valutazione, ed eventuale riprogettazione degli impianti pubblici esistenti al fine di migliorare e completare la loro utilizzazione;
  - b) salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale e rispetto delle norme in materia;
  - c) previsione, in tutti i quartieri e le frazioni, di impianti affissionali destinati alle comunicazioni istituzionali;
  - d) rimozione, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, di quanto in contrasto con lo stesso, procedendo con priorità dalle zone di particolare rilievo storico-ambientale, secondo le indicazioni dei Settori comunali Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia Municipale e privilegiando, nelle operazioni di rimozione, gli impianti deteriorati o strutturalmente degradati e le zone sature dal punto di vista degli insediamenti pubblicitari;
  - e) previsione del mancato rinnovo delle concessioni in scadenza, qualora sia superato il limite di cui al precedente comma 3;

- f) individuazione degli spazi da destinare alle nuove installazioni di impianti privati su aree appartenenti al demanio comunale, da assentire anche a seguito di pubbliche gare.
5. L'installazione di impianti di affissione e di cartelli a messaggio pubblicitario su suolo di proprietà di privati, compresi i mezzi pubblicitari collocati su terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato che siano visibili dal territorio comunale, deve essere autorizzata dal Comune. La superficie di detti impianti è compresa nella superficie di cui al precedente comma 3.
  6. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori del centro abitato, così come definito dal decreto legislativo n. 285/1992 recante "Nuovo Codice della strada", il Piano individua le località nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
  7. Il Piano può contemplare particolari limitazioni o divieti nel centro storico cittadino o in alcune parti di esso per determinati tipi di mezzi pubblicitari, in relazione ad esigenze di salvaguardia del valore storico e dell'estetica della zona.
  8. Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, il Piano prevede:
    - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni consentite per gli stessi. Per quanto possibile, individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
    - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni consentite per gli stessi;
    - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, che comunque - fatte salve, sino alla scadenza, le concessioni in essere - non potranno superare il 25% della superficie totale degli impianti, correlate alle caratteristiche degli edifici sui quali devono essere installati e delle zone ove sono situati gli edifici medesimi.
  9. Il Piano può anche individuare:
    - a) edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, percepibili all'interno ed all'esterno;
    - b) i luoghi aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a).
  10. Il Piano stabilisce i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.
  11. La superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni è stabilita al massimo in complessivi 3.500 metri quadrati.
  12. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, come sopra determinata, è ripartita nel seguente modo:
    - a) 30% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
    - b) 70% destinata alle affissioni di natura commerciale.
  13. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
    - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

- b) standardi porta-manifesti;
  - c) posters per l'affissione di manifesti;
  - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - e) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
14. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm.70 x 100 e devono essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
  15. Ogni impianto comunale dovrà recare una targa con la scritta "Servizio Comunale Affissioni".
  16. Gli impianti per le pubbliche affissioni non possono essere collocati nei luoghi in cui è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari.
  17. Il Piano è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
  18. Il Comune ha la facoltà di provvedere alla rimozione di impianti destinati alle pubbliche affissioni o allo spostamento dell'ubicazione degli stessi in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblica utilità; il Comune ha, altresì, la facoltà di destinare una parte degli impianti medesimi ad affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, previo esperimento di pubbliche gare.

#### **Articolo 6 bis** **Norma transitoria**

1. Fino al completamento della verifica e dell'adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni del Piano generale degli impianti, la superficie dei nuovi impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, di cui al comma 3 del precedente articolo 6, non potrà superare complessivamente la soglia massima di 500 metri quadrati.

#### **Articolo 6 ter** **Formazione ed approvazione del Piano**

1. Alla formazione del Piano provvede un gruppo di lavoro composto da dipendenti comunali appartenenti al Servizio Tributi e ai Settori Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia Municipale. Il gruppo di lavoro può avvalersi della consulenza e della professionalità di soggetti interni od esterni all'amministrazione comunale.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e le successive modifiche devono essere approvati dal Consiglio Comunale sulla base dei criteri di cui al presente regolamento e sentita la Commissione edilizia.
3. Il Piano può essere adeguato e modificato tenendo conto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.



**CAPO II**  
**PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**  
**ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

**Articolo 7**  
**Obbligo dell'autorizzazione e definizioni**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse è subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio competente del Comune, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. All'interno del centro abitato, competente al rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso il Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico del diverso ente proprietario della strada.
2. Agli effetti del presente Regolamento il termine "mezzo pubblicitario" ricomprende le forme pubblicitarie di cui al precedente articolo 6, comma 2, come definite nel vigente Piano generale degli impianti, nonché le insegne d'esercizio, come definite dal Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada, e le targhe.

**Articolo 8**  
**Domanda di rilascio dell'autorizzazione**

1. Chiunque intenda installare un mezzo pubblicitario deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposita autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, da presentare in carta legale ed in conformità allo stampato predisposto dal Comune, deve contenere:
  - a) - nel caso di persona fisica o di impresa individuale: le generalità, la residenza ed il domicilio, il codice fiscale e - qualora ne sia in possesso - il numero di partita IVA, della persona o del titolare dell'impresa;  
- nel caso di soggetto diverso: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e - qualora ne sia in possesso - il numero di partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - b) l'indicazione e la descrizione del mezzo pubblicitario che si intende installare e la relativa ubicazione;
  - c) il termine iniziale e finale dell'installazione richiesta;
  - d) qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la richiesta di occupazione con l'indicazione della superficie che si intende occupare;
  - e) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e tutte le altre condizioni che l'Amministrazione, in relazione alla domanda presentata, intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse;
  - f) l'impegno a versare l'eventuale cauzione che l'Ufficio competente ritenesse opportuna, secondo i criteri di cui al presente Regolamento.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) una planimetria, in duplice copia, che riporti gli elementi necessari ad una prima valutazione della domanda;
  - b) un elaborato grafico dell'esatta collocazione del mezzo pubblicitario da installare, comprensivo dell'indicazione delle dimensioni e dei materiali che si intende utilizzare;

- c) un bozzetto dei messaggi che si intende esporre;
  - d) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario da installare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
4. Nel caso di mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, ad eccezione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), alla domanda devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
  5. Qualora si intenda esporre più messaggi, occorre indicare il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi. Per i mezzi pubblicitari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), il tempo di esposizione di ogni messaggio non può comunque essere inferiore a quattordici giorni.
- 5bis Per le forme pubblicitarie temporanee (mezzi pubblicitari di carattere occasionale, mezzi pubblicitari che non comportano la posa in opera di impianti fissi, ecc.) è sufficiente allegare alla relativa domanda la documentazione di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3. Per l'effettuazione della pubblicità fonica è sufficiente la presentazione della relativa domanda.
6. Devono essere prodotti, nel termine di novanta giorni, tutti gli ulteriori documenti e tutte le integrazioni di dati che l'Amministrazione richieda ai fini dell'esame della domanda ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del presente Regolamento. Per i mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 5bis il medesimo termine è di quindici giorni.
  7. Nel caso di trasmissione della domanda tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio comunale competente.

## **Articolo 9**

### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione**

1. Le domande di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
  2. L'Ufficio provvede, mediante comunicazione personale, a rendere noti il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento, nonché l'avvio ed i termini per la definizione del procedimento stesso.
  3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio. Per i mezzi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 5bis, del presente Regolamento il medesimo termine è abbreviato a quindici giorni.
  4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata l'Ufficio, entro quindici giorni, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r., apposita richiesta di integrazione, indicando i motivi di incompletezza o irregolarità. In tal caso il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda completa o regolare da parte dell'Ufficio. L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 6, del presente Regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.

5. L'Ufficio, anche tramite conferenza di servizi, provvede ad acquisire dai diversi Settori i pareri che ritenga necessari in relazione alle rispettive competenze.
6. Quando occorra acquisire anche pareri, nulla osta, permessi, ecc. da altra Pubblica Amministrazione, il termine di cui al comma 3 deve intendersi sospeso a decorrere dalla data della richiesta e fino al ricevimento dell'atto. Qualora l'atto non sia reso nei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, l'Ufficio procede secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni.
- 6bis. Per i mezzi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 5bis, del presente Regolamento l'autorizzazione può essere rilasciata anche in forma semplificata, attraverso l'apposizione con timbro sulla relativa domanda che contenga tutti gli elementi necessari a valutarne l'accogliibilità della dicitura "autorizzata", corredata dalla data e dalla firma dell'organo competente al rilascio.
7. Entro il termine di cui al comma 3 l'Ufficio rilascia l'autorizzazione ovvero, per i motivi di cui al successivo comma 8, respinge l'istanza con atto motivato.
8. L'autorizzazione viene negata in caso di parere negativo da parte di uno dei Settori di cui al precedente comma 5 e, comunque, per cause di pubblico interesse. L'autorizzazione, inoltre, non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario o extratributario.
9. Ove l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche, si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, qualora ne ricorrano i presupposti.

## **Articolo 10**

### **Contenuto ed effetti dell'atto di autorizzazione**

1. L'atto di autorizzazione, rilasciato in bollo, deve contenere:
  - a) le generalità, la residenza ed il domicilio, il codice fiscale e/o il numero di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
  - b) la tipologia e le caratteristiche del mezzo pubblicitario da installare;
  - c) l'ubicazione dell'installazione;
  - d) il termine iniziale e finale dell'autorizzazione;
  - e) qualora sia prevista l'esposizione di più messaggi, il tempo di esposizione di ciascuno di essi;
  - f) l'indicazione del termine di sessanta giorni entro il quale deve essere effettuata l'installazione, salvo diversi termini fissati da norme di legge o regolamentari;
  - g) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
  - i) l'eventuale obbligo di versamento della cauzione entro congruo termine;
  - l) le prescrizioni di carattere generale di cui al successivo comma .
2. L'autorizzazione è rilasciata:
  - a) a termine, per la durata massima di tre anni ovvero, per le forme pubblicitarie temporanee, di trenta giorni. Per la pubblicità fonica l'autorizzazione è rilasciata per il periodo di effettuazione della medesima;
  - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - c) con facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni;
  - d) con l'intesa che l'autorizzazione è sempre revocabile.

3. E' a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati ai terzi per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario.

### **Articolo 11**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. In relazione alla tipologia del mezzo pubblicitario, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di mezzi pubblicitari, nonché le ulteriori disposizioni specificate nell'atto di autorizzazione;
  - b) produrre, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione, relazione tecnica che evidenzi la regolarità dell'installazione sotto l'aspetto della sicurezza (collaudo statico) e, limitatamente ai mezzi pubblicitari dotati di impianti di illuminazione, apposita dichiarazione di conformità ai sensi della legislazione vigente;
  - c) verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e delle sue strutture di sostegno;
  - d) provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento del mezzo pubblicitario in buono e decoroso stato con la dovuta tempestività e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal riscontro della necessità degli interventi o dal ricevimento dell'invito a provvedere eventualmente trasmesso dal Comune;
  - d bis) in caso di temporaneo mancato utilizzo del mezzo pubblicitario, consentirne in via principale l'utilizzo da parte del Comune per l'affissione di manifesti di interesse pubblico e, in subordine, provvedere alla copertura della superficie espositiva dell'impianto con fogli anonimi;
  - e) esibire l'atto di autorizzazione su richiesta del personale del Comune addetto alla vigilanza;
  - f) sollevare il Comune da ogni responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario;
  - g) osservare il divieto di trasferimento a terzi dell'autorizzazione;
  - h) procedere a proprie spese alla rimozione del mezzo pubblicitario al termine dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, ovvero nel caso di decadenza, rinuncia o revoca dell'autorizzazione;
  - i) restituire all'Ufficio competente l'originale dell'atto al termine dell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni o locandine ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

-

### **Articolo 12**

#### **Variazione del messaggio**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio dell'atto, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario, deve presentare all'Ufficio competente apposita domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2. L'autorizzazione alla variazione del messaggio si intende rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio.
3. Per i mezzi pubblicitari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a giorni quattordici e a giorni cinque.

### **Articolo 13**

#### **Decadenza ed estinzione dell'atto di autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato ritiro dell'atto autorizzativo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio competente, salvo dimostrazione da parte dell'interessato che il mancato ritiro è dipeso da causa di forza maggiore o da gravi motivi;
  - b) la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Per i segni orizzontali reclamistici, gli striscioni e le locandine restano comunque fermi i termini di cui all'art. 51, commi 9 e 10, del Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada;
  - c) la mancata produzione della relazione tecnica o della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente Regolamento;
  - d) il mancato versamento dell'imposta di pubblicità;
  - e) l'installazione di un mezzo pubblicitario diverso da quello autorizzato;
  - f) le reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;
  - g) la violazione delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia di mezzi pubblicitari.
2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
  - a) la morte, la sopravvenuta incapacità giuridica e, qualora si tratti di persona giuridica, la cessazione del titolare dell'autorizzazione;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento od il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del titolare dell'autorizzazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il subingresso nell'autorizzazione può essere domandato entro trenta giorni.

### **Articolo 13 bis**

#### **Modifica, sospensione, revoca dell'atto di autorizzazione**

1. Il Comune può in qualsiasi momento, con atto motivato, sospendere, modificare o revocare l'atto autorizzativo rilasciato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. L'autorizzazione può altresì essere revocata per l'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.

### **Articolo 13 ter**

#### **Rinuncia dell'autorizzazione**

1. L'interessato può rinunciare all'autorizzazione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax, all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'atto autorizzativo.

2. In caso di rinuncia il mezzo pubblicitario deve essere rimosso nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relativa comunicazione all'Ufficio competente. Decorso il suddetto termine il Comune provvede d'ufficio alla rimozione con addebito delle relative spese a carico, in via tra loro solidale, del titolare dell'autorizzazione e del proprietario o possessore del suolo.

**Articolo 13 quater**  
**Subingresso nell'atto di autorizzazione**

1. Chiunque intenda subentrare in un'autorizzazione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni apposita domanda in carta legale, specificando il titolo in forza del quale si richiede il subingresso.
2. Alla domanda devono essere allegati l'originale dell'atto autorizzativo e la documentazione idonea a comprovare il titolo al subingresso.

**Articolo 13 quinquies**  
**Rinnovo dell'atto di autorizzazione**

1. Per ottenere il rinnovo dell'atto il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare apposita domanda, con le stesse forme e modalità previste dall'articolo 8 del presente Regolamento, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione medesima, durante i quali l'installazione è legittimata da tale precedente titolo, allegando alla domanda l'originale dell'autorizzazione da rinnovare. Per le forme pubblicitarie temporanee la domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, con possibilità di un solo rinnovo.
2. L'atto di rinnovo deve avere lo stesso contenuto ed i medesimi effetti previsti dal precedente articolo 10.

**Articolo 13 sexies**  
**Cauzione**

1. In relazione alle caratteristiche del mezzo pubblicitario da installare ed all'ubicazione dell'installazione, l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia di eventuali danni che possano derivare dal mezzo pubblicitario.
2. L'ammontare della cauzione non può comunque essere superiore a Lire 10.000.000.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare dell'autorizzazione può ottenere lo svincolo della cauzione eventualmente versata.

**Articolo 13 septies**  
**Rinvio**

1. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di suolo pubblico, devono essere osservate anche le disposizioni di cui al Regolamento comunale per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Devono essere in ogni caso rispettate tutte le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione in materia di mezzi pubblicitari.

## **TITOLO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **Articolo 14 Presupposto dell'imposta e soggetto passivo**

1. Si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'avviso di accertamento o di rettifica e l'invito al pagamento sono notificati al soggetto obbligato solidalmente al pagamento e sono esperite nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

### **Articolo 15 Applicazione e pagamento dell'imposta**

1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, per la disciplina delle modalità di applicazione dell'imposta, della dichiarazione, del pagamento e della rettifica ed accertamento d'ufficio, si applicano le norme del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sulla pubblicità ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso.
4. In caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Il rimborso dell'imposta è disposto dall'ufficio comunale entro centottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.



6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura sono corrisposti sulle somme da rimborsare, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 6,00.

#### **Articolo 16 Tariffe**

1. Le tariffe per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità effettuata con veicoli, realizzata con pannelli luminosi o proiezioni e per la pubblicità varia si applicano nella misura di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 17 Riduzioni ed esenzioni dell'imposta**

1. Le riduzioni dell'imposta si applicano nella misura e con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui all'articolo 16 sopra citato, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni, si applica la riduzione prevista dalla legge. Qualora tali indicazioni siano associate a messaggi aventi lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi nell'esercizio di un'attività economica, si applica la tariffa nella misura intera.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) dell'articolo 16 citato sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione d'imposta. Il funzionario responsabile ha facoltà di invitare il soggetto passivo a presentare la documentazione ritenuta necessaria per comprovare detti requisiti, fissando un congruo termine per adempiere.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 16 citato sono, per quanto possibile, verificati direttamente attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Qualora ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza di tali finalità a quelle che danno luogo alla riduzione dell'imposta.
5. Le esenzioni dell'imposta sono stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.
6. Ai fini dell'esenzione dall'imposta l'attività esercitata è quella risultante dall'autorizzazione o concessione comunale, di pubblica sicurezza, di altri enti pubblici o risultante dai pubblici registri previsti dalla legge.

**TITOLO IV**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO I**  
**SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Articolo 18**  
**Finalità**

1. Il Comune, attraverso il servizio delle pubbliche affissioni, garantisce specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. La superficie complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni e la ripartizione di tale superficie tra le classi di affissioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dall'articolo 6 del presente Regolamento.
5. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, al contempo, disponibilità di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta comunale può disporre la temporanea deroga, per un periodo non eccedente i tre mesi, dei limiti stabiliti per ciascuna classe dal citato articolo 6.

**Articolo 19**  
**Modalità per le pubbliche affissioni**

1. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni, devono consegnare al Comune, in caso di gestione diretta, o al concessionario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale deve avvenire durante l'orario di apertura al pubblico del competente ufficio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 19bis**  
**Affissioni in spazi riservati**

Abrogato

## **CAPO II TARIFFE**

### **Articolo 20 Applicazione e misura**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro esecuzione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dal comma successivo.
3. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 3,00.

### **Articolo 21 Riduzioni ed esenzioni dal diritto**

1. Le riduzioni ed esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 21 bis Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, sarà richiesto, oltre all'imposta sulla pubblicità, il pagamento di canoni di locazione o di concessione, commisurati all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, con tariffe determinate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione all'uso dell'area pubblica viene rilasciata contestualmente all'atto autorizzatorio inerente alla forma pubblicitaria.
3. La richiesta d'uso del bene comunale comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo fissato; in mancanza di tale accettazione il contribuente dovrà rinunciare all'uso del bene comunale.
4. Il versamento del canone non sana eventuali situazioni di abusivismo sotto il profilo dell'autorizzazione pubblicitaria ed in tal caso il canone viene introitato a titolo di indennità per l'utilizzazione dell'area di civica proprietà. Nei suddetti casi di abusivismo è sempre facoltà del Comune procedere alla repressione dello stesso, con l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 21 ter, quater e quinquies del presente regolamento, che vengono altresì applicate in caso di mancato pagamento del canone la cui fattispecie è equiparata a tutti gli effetti alla mancanza del titolo autorizzatorio.
5. Sono altresì soggette al pagamento del canone, le utilizzazioni di attrezzature o strutture, da chiunque detenute, insistenti sul suolo di civica proprietà.
6. Alla revoca della concessione dell'utilizzazione del suolo comunale, motivata per ragioni di pubblico interesse ivi compresa l'attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari consegue la contestuale revoca dell'autorizzazione.

### **Articolo 21 ter Installazione abusiva di mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di un mezzo pubblicitario senza la necessaria autorizzazione od in difformità da quanto disposto nell'autorizzazione, ovvero l'installazione protratta oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione senza rinnovo o successivamente alla decadenza, l'estinzione o la revoca dell'atto autorizzativo, è da ritenersi abusiva.
2. In tutti i casi di installazione abusiva di un mezzo pubblicitario il Comune, previa contestazione con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, diffida l'autore della violazione ed il proprietario o il possessore del suolo, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine il Comune provvede d'ufficio alla rimozione con addebito delle relative spese a carico, in via tra loro solidale, dell'autore della violazione e del proprietario o possessore del suolo.
3. Non si procede alla rimozione del mezzo pubblicitario qualora, entro trenta giorni dalla contestazione, venga presentata apposita istanza di autorizzazione, sempre che ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

- 3bis Per le forme pubblicitarie temporanee i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotti a tre giorni.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, l'installazione abusiva di un mezzo pubblicitario è sanzionata ai sensi del presente Regolamento.

**Articolo 21 quater**  
**Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cui irrogazione si osservano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 21 quinquies**  
**Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari**

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione, che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Per le forme pubblicitarie temporanee il termine è ridotto a tre giorni.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

**Articolo 21 sexies**  
**Ripristino dello stato dei luoghi**

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 22 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo n. 507/1993, modificato e integrato con il decreto legislativo n. 566/1993, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

### **Articolo 23 Abrogazione di norme**

1. E' abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 25 gennaio 1983 e successive modificazioni nonché ogni altra norma comunale contrastante con le disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 24 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1996.

Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2001, n. 11, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione del Consiglio comunale 6 marzo 2003, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione del Consiglio comunale 29 marzo 2005, n. 17, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione del Consiglio comunale 6 marzo 2006, n. 10, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione del Consiglio comunale 27 marzo 2007, n. 19, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione del Consiglio comunale 14 marzo 2013, n. 6, hanno effetto a decorrere dal 29 marzo 2013.

## TABELLA "A"

### ELENCO DELLE LOCALITA' INCLUSE NELLA CATEGORIA SPECIALE

Articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 5 del Regolamento comunale

Denominazione delle località, corsi, piazze, vie, ecc.

- Abba
- Alaggio
- Aleardi
- Alfieri
- Alighieri
- Amalfi
- Amburgo
- Ancona
- Aonzo
- Aschero
- Astengo
- Au fossu
- Baglietto
- Baracca
- Bartoli
- Battisti
- Bazzino
- Bellini
- Berlingeri
- Bevilacqua
- Boccaccio
- Bologna
- Bono
- Boselli
- Bourniquez
- Briganti
- Brignoni
- Brilla
- Brusco
- Buscaglia
- Caboto
- Calamaro
- Calata
- Cambiaso (dei)
- Carducci
- Carissimo e Crotti
- Carpentieri (dei)
- Cassari (dei)

- Cavallotti
- Cavour
- Chabrol
- Chiodo
- Cilea
- Cimarosa
- Collodi
- Colombo
- Consolazione (della)
- Consoli
- Corsi
- Crema (dei)
- De Amicis
- Del Brandale
- Del Duomo
- Dell'Olmo
- Diaz
- Doberti
- Donizetti
- Eritrea
- Eroe dei due Mondi
- Eroine Resistenza
- Famagosta
- Fiume
- Falconi
- Forni (dei)
- Forzano
- Foscolo
- Gallico (dei)
- Garassino
- Giacchero
- Giordano
- Giulio II
- Giuria
- Giusti
- Gramsci
- Grassi
- Guidobono
- Italia
- Lavagna
- Leonardo da Vinci
- Leoncavallo
- Leopardi
- Lichene
- Maddalena (della)
- Mameli
- Mandorla (dei)
- Manzoni
- Marconi
- Marmo (del)



- Martinengo
- Martiri della Libertà
- Mascagni
- Massa
- Matteotti (lungomare)
- Mazzini
- Mentana
- Migliardi e Venè
- Milano
- Mille (dei)
- Minzoni (don)
- Mistrangelo
- Molo (del)
- Montenotte
- Montesisto
- Monti
- Monturbano
- Moro
- N.S. dell'Olmo
- Nazionale Piemonte
- Niella
- Nizza
- Orefici
- Paganini
- Paleocapa
- Pancaldo
- Pascoli
- Pellico
- Pertinace
- Petrarca
- Pia
- Piave
- Pionieri Industria
- Pirandello
- Ponchielli
- Popolo (del)
- Prolungamento Via Nazionale Piemonte (S.S. 29)
- Quarda Inferiore
- Quarda Superiore
- Quattro Novembre
- Ratti
- Rebagliati
- Rella
- Riario
- Ricci
- Rio Galletto
- Risorgimento
- Robatto
- Rossello
- Rovere (della)

- S. Lucia
- S.S. Aurelia Km. 570+800
- Sacco
- Saffi
- Salineri
- San Giovanni Bosco
- San Lorenzo
- San Michele
- Santa Caterina da Siena
- Santa Maria Maggiore
- Santa Teresa
- Santorre di Santarosa
- Saredo
- Sauro
- Sbarbaro (calata)
- Scarpa
- Scarzeria (galleria)
- Serao
- Servettaz
- Sisto IV
- Sormano
- Spinola
- Stalingrado
- Svizzera
- Tardy e Benech
- Tasso
- Torino
- Trilussa
- Trincee (delle)
- Untoria
- Vacciuoli
- Vegerio (dei)
- Venezia
- Verzellino
- Vescovado
- Viglienzoni
- Vittorio Veneto
- Vittime di Brescia
- Walter
- XX Settembre
- Zandonai